



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO**

in persona del Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli, ha pronunciato all'udienza del 16/03/2018, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2054/2017 RGL, promossa da:

NOTO SALVATORE, c.f. NTOSVT49P12C496D, residente in Torino, elettivamente domiciliato in Torino, corso Montevecchio 68, presso lo studio dell'avv. MARTA LANZILLI dal quale è rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso

PARTE RICORRENTE

contro:

I.N.P.S., c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Torino, via dell'Arcivescovado 9, rappresentato e difeso dall'avv. PATRIZIA SANGUINETI per procura generale alle liti

PARTE CONVENUTA

Oggetto: Assegno sociale

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte ricorrente:

Accertare il diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno sociale ex L. 335/95 non essendo lo stesso titolare di alcun reddito ed avendo oltre 65 anni di età e dichiarare tenuto l'Inps a versare in favore del ricorrente l'assegno sociale nella misura di legge prevista con decorrenza dalla domanda e con l'aggiunta degli accessori di legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 11, del decreto legge n. 269 del 30/9/2003, il ricorrente dichiara di trovarsi nelle condizioni per ottenere, in caso di soccombenza, l'esenzione dal pagamento di spese, competenze ed onorari.

Per parte convenuta:



Disporre l'integrale rigetto del ricorso promosso dal sig. Salvatore Noto in quanto infondato ed erroneo in diritto per le ragioni tutte dedotte;
con vittoria di competenze professionali, qualora dovute in relazione al disposto di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente Salvatore Noto afferma di aver inoltrato domanda per ottenere l'assegno sociale, negatogli dall'Inps in quanto la domanda era stata preceduta da separazione consensuale tra i coniugi in cui il ricorrente dichiarava la propria autosufficienza economica; afferma di non aver avuto motivi per chiedere un mantenimento alla moglie, affetta da grave invalidità e con reddito esiguo, in quanto all'epoca della separazione la figlia gli aveva messo a disposizione gratuitamente un appartamento, ed era aiutato da figlia e sorelle nel pagamento delle spese, con la prospettiva di svolgere lavori nel settore dell'edilizia; riferisce tuttavia che dopo la separazione il ricorrente non aveva avuto opportunità lavorative ed era venuto meno l'aiuto della figlia, venendosi così a trovare nello stato di bisogno integrante il requisito reddituale necessario per l'ottenimento dell'assegno sociale, prestazione che domanda con il presente ricorso.

L'istituto previdenziale si è costituito in giudizio affermando che la domanda amministrativa era stata rigettata a seguito di acquisizione del decreto di omologa del verbale di separazione consensuale, dalla quale si evinceva che il ricorrente si dichiarava economicamente autosufficiente rinunciando a qualsiasi assegno di mantenimento, pur essendo stato in precedenza a carico della moglie, titolare del trattamento pensionistico e di pensione di invalidità civile nonché proprietaria di immobile; afferma l'Inps che il ricorrente risultava proprietario di un'autorimessa che avrebbe potuto produrre potenziali redditi per il ricorrente, difettando così lo stato di bisogno del richiedente la prestazione assistenziale.

La causa è stata istruita mediante assunzione di prova per testi.

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 L. 335/1995, "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da



imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".

Occorre considerare, per quanto attiene la ripartizione degli oneri probatori nel presente giudizio, che in tema di assegno sociale spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23477).

Il ricorrente ha presentato in data 24/3/2016 domanda per la concessione dell'assegno sociale con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 20/3/2016, con la quale dichiara: "attualmente vivo con mia figlia che provvede anche al mio sostentamento. I contributi versati non danno diritto a pensione". Neppure due mesi prima, in data 3/2/2016, il Tribunale di Torino aveva omologato il verbale di separazione consensuale del ricorrente e della moglie Laddomada Maria Stella, riportante le seguenti condizioni della separazione: "Il marito Noto Salvatore ha già lasciato la residenza coniugale di via Ravenna 15, Torino, peraltro di proprietà esclusiva della moglie, con il consenso della stessa. I coniugi, economicamente autosufficienti, hanno risolto tutte le questioni di carattere patrimoniale tra loro pendenti e conseguentemente rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di carattere economico".

Deve ritenersi che correttamente l'istituto previdenziale abbia negato la prestazione richiesta sul presupposto dell'assenza del requisito reddituale, avendo il ricorrente dichiarato la propria autosufficienza economica e pertanto negato la sussistenza dello stato di bisogno richiesto per il conseguimento dell'assegno sociale, rinunciando all'erogazione di un assegno di mantenimento che sarebbe entrato a far parte dei redditi valutabili ai fini della concessione della provvidenza. Non può dubitarsi infatti della natura confessoria del predetto verbale, sottoscritto personalmente dal sig. Noto, né può ritenersi - come sostenuto nel ricorso - che tale rinuncia fosse una mera "clausola di stile" conseguente alle difficoltà, non solo di ordine personale ma anche economico, in cui versava la moglie del ricorrente (che in precedenza già manteneva il coniuge, fiscalmente a suo carico).

Come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Salerno (sent. n. 2386/2017, est. Petrosino, prodotta dalla difesa dell'impresa), ciò che rileva è non aver richiesto l'assegno di mantenimento al coniuge pur avendone diritto (come si ricava dalla circostanza che già prima della separazione il ricorrente risultava privo di redditi, venendo mantenuto dalla moglie della quale era fiscalmente a carico, senza che siano stati dedotti peggioramenti nelle condizioni economiche della moglie), circostanza che preclude la corresponsione dell'assegno sociale, che "spetta a persone che siano indigenti per mancanza di reddito possibile e non anche a chi lo sia per trascuratezza



nella cura dei propri interessi economici o più precisamente a chi pur potendo fare istanza di assegno al proprio ex coniuge, non si sia attivato a tal fine".

La circostanza che il ricorrente, prima della separazione, fosse mantenuto dalla moglie, è confermata dalla testimonianza della figlia Veronica Noto, e non può quindi ritenersi giustificata – se non da apprezzabili ragioni di ordine morale, peraltro inopponibili all'Inps – la decisione del ricorrente di rinunciare all'erogazione di alcun tipo di mantenimento a suo favore, non essendo stato allegato un concomitante peggioramento nella situazione economica della sig.ra Laddomada; a conferma del valore confessorio della dichiarazione di autosufficienza economica emessa in sede di accordo di separazione, va osservato che il ricorrente parrebbe essere titolare di redditi propri, sia pure sconosciuti agli enti impositori. Ciò è emerso dalle dichiarazioni dei testi, ed in particolare dalla deposizione del teste Cirrincione ("a volte mi è capitato di aver bisogno di piccoli lavoretti e mi rivolgevo a lui perché sapevo che aveva bisogno di lavorare ... Per me ha dato il bianco qualche volta in casa mia. So che si arrangiava e prendeva tutti i lavoretti che riusciva a trovare. Non aveva un'occupazione stabile da tempo") e della teste Noto Caterina, sorella del ricorrente ("mio fratello è disoccupato, fa lavori saltuari e occasionali, ha lavorato come imbianchino o muratore ... ogni tanto lui partecipa alle spese ma solo raramente, quando può").

Allo stesso tempo, rileva ai fini della determinazione del requisito reddituale (che comprende "gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile") anche l'aiuto economico da parte dei congiunti tenuti ex art. 433 c.c. all'obbligo di prestare gli alimenti: nel caso in esame il ricorrente alloggia in immobile di proprietà della figlia, ed è stato aiutato dalla stessa e dalle sorelle (di recente solo più da queste ultime) nel pagamento delle utenze, nei pasti, nelle incombenze domestiche: si tratta di aiuti in natura certamente idonei ad integrare una fonte di sostentamento per il ricorrente, che non ha pertanto assolto l'onere di dimostrare la sussistenza dello stato di bisogno che consente l'intervento della prestazione residuale, e indipendente da versamenti contributivi, dell'assegno sociale (si deve aggiungere che nulla è stato allegato dal ricorrente in merito alla mancata percezione di redditi da locazione dell'autorimessa di sua proprietà). Ne consegue necessariamente il rigetto del ricorso.

La presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. impone di derogare dal principio della soccombenza e disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:

- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Motivazione entro 60 giorni.

Così deciso in Torino, il 16/03/2018



Il Giudice
dr.ssa Lucia Mancinelli

